

IN BREVE n. 049-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ORARI NEGLI OSPEDALI – RITARDI, RINVII, DEROGHE

In Italia è abbastanza diffuso il costume del ritardo, del rinvio e delle deroghe.

Ma adesso per le richieste dei Direttori generali il Ministro Lorenzin ha detto «no» alle richieste di deroghe per l'applicazione delle nuove norme per il rispetto degli orari e dei riposi negli ospedali, per evitare nuove sanzioni dalla Corte europea.

Dopo un anno i ritardi applicativi sono poco scusabili, l'omissione sarebbe anche una grave negligenza.

Ma di chi la colpa? «In carenza di personale, medici ma soprattutto infermieri, diventa però inaccettabile, dicono i Dg, la scelta di esporre i datori di lavoro e i loro dirigenti a situazioni spesso irrisolvibili, senza deroghe nell'immediato e coperture finanziarie e contrattuali».

"Chiarisco (parole della Lorenzin) però, da subito, che non si possono prevedere ulteriori deroghe alla disciplina europea in materia di orario di lavoro. È appena il caso di ricordare, infatti, che proprio l'intervento normativo del 2014 ha consentito la chiusura di una procedura di infrazione comunitaria aperta in ragione delle deroghe introdotte a livello nazionale e che era pervenuta alla fase del ricorso davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea - ha sottolineato il ministro -. Aggiungo, inoltre, che il risultano avviati diversi contenziosi giudiziari da parte del personale sanitario volti ad ottenere dallo Stato il risarcimento dei danni subiti proprio a causa della vigenza delle predette deroghe"

RESPONSABILITA' MEDICA

Entra nel vivo la discussione sul disegno di legge sulla responsabilità medica che affida alle società scientifiche accreditate la formulazione di linee guida cui i medici dovranno dimostrare di essersi attenuti se citati in tribunale. Replicano i medici: non dovrebbero emanarle solo le società scientifiche ma dovrebbero essere progressivamente elaborate anche in base all'esperienza maturata sul campo cioè si dovrebbe arrivare a un Sistema Nazionale Linee Guida costruito ex novo, con esperti di varia provenienza in confronto con quanto espresso dalle società scientifiche, svincolati da direttive di politica sanitaria legata a valutazioni costo-efficacia e alla sostenibilità economica, colla presenza inoltre di associazioni di cittadini.

AGENZIA DELLE ENTRATE - FARMACI OMEOPATICI: DETRAIBILITA'

Domanda

Vorrei sapere se le spese sostenute per l'acquisto di prodotti omeopatici sono detraibili. In caso affermativo, di quale documentazione ho bisogno?

Risponde G.Mingione

Le spese sostenute per prestazioni rese da un medico generico, comprese quelle per visite e cure di medicina omeopatica, fruiscono della detrazione del 19%, sia se sostenute nell'interesse proprio o in quello dei figli o familiari a carico (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir). Per i prodotti omeopatici, ai fini della detrazione, è necessario che sullo scontrino fiscale sia indicato la dicitura "omeopatico". Non è invece necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto si evincono dalla dicitura e dalla denominazione dello stesso (risoluzione 10/E del 2010).

**IN ALLEGATO A PARTE – AG ENTRATE Risoluzione n.108/E del 17.02.2010
(documento 233)**

SERVIZIO CIVILE SOLO SE RISCATTATO

Dal 1 gennaio 2009 il servizio civile è riconosciuto ai fini pensionistici solo se riscattato, non essendo più riconosciuto iscrivibile alla Gestione separata INPS come collaborazione coordinata e continuativa con obbligo dei versamenti contributivi a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.

Il riscatto è possibile facendo valere almeno un contributo obbligatorio nella gestione nella quale si vuole riscattare: Fondo pensione per lavoratori dipendenti, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, Gestione separata, Gestione lavoratori autonomi.

Il riscatto oneroso può essere pagato in 120 rate mensili senza interessi di dilazione, totalmente deducibili ai fini fiscali.

Logicamente i periodi richiesti non debbono essere già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o da altro riscatto.

La domanda non ha termini di prescrizione e può essere richiesto l'intero periodo o solo una parte.

ex INPDAP - RISCATTI

Col messaggio n. 7101 del 23 novembre 2015 l'INPS ribadisce quanto previsto dalla circolare n.38/2004 in tema di possibilità di riscatto del pubblico dipendente e precisamente:

gli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Amministrazioni statali, cessati per motivi diversi dai limiti di età, possono, come è noto, esercitare la facoltà di riscatto e/o computo di periodi o servizi in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Se però la cessazione avviene per limiti di età:

ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, la domanda di computo o di riscatto deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio.

INPS - Messaggio 23 novembre 2015, n. 7101

Riscatto/computo: chiarimenti dall'INPS per la presentazione delle domande

Con circolare n. 38 dell'11/6/2004, l'ex Inpdap ha fornito i dovuti chiarimenti in merito ai termini di cui all'art. 147 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 per la presentazione delle domande di riscatto/computo prodotte ai sensi dell' art. 11 e 12 ovvero 13 e 14 del medesimo D.P.R.

In tale sede, è stato chiarito che i cessati dal servizio per motivi diversi dai limiti di età possono esercitare la facoltà di riscatto/computo di periodi o servizi in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Viceversa, **qualora la cessazione avvenga per limiti di età, la domanda di riscatto/computo deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento di detto limite. Tale termine, ovviamente, deve intendersi dinamico, con il variare del collocamento a riposo d'ufficio da 65 anni a 66 e 3 mesi nel 2015, 66 anni e 7 mesi nel 2016 etc.**

Si ribadisce che per coloro che hanno raggiunto il diritto a pensione entro l'anno 2011 il limite di età cui far riferimento per la decorrenza del termine rimane fissato a 65 anni.

Premesso quanto sopra, considerato che pervengono numerosi quesiti in ordine alla corretta applicazione di detto termine, si conferma che giusto quanto disposto con circolare n. 38 tutte le istanze volte alla valorizzazione dei periodi o servizi computabili o riscattabili ai sensi degli artt. 11 e 12 ovvero 13 e 14 del D.P.R. 1092/73 si intendono utilmente prodotte se presentate almeno due anni prima della cessazione dal servizio per limiti di età ovvero, qualora la cessazione avvenga ad altro titolo, in costanza di attività lavorativa e comunque entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. E' appena il caso di precisare che tutte le istanze volte alla valorizzazione di periodi o servizi riscattabili ai sensi di altre norme diverse dal citato D.P.R. 1092/73, dovranno essere considerate utilmente prodotte, indipendentemente dalla causa di cessazione, purché presentate in attività di servizio e, comunque, entro novanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla morte dell'iscritto.

**IN ALLEGATO A PARTE - ex INPDAP Circolare n.38 dell'11.06.2004
(documento 234)**

MONETE D'ORO COMMERCIBILI SENZA IVA

La Commissione dell'Unione europea ha aggiornato la lista delle monete d'oro commerciabili in esenzione Iva in quanto equiparabili all'oro da investimento (Guue serie C n. 393 del 26 novembre 2015).

Le monete italiane sono otto: da 20 e 50 euro, da 5,10, 20, 40, 80 e 100 lire.

Direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006 articolo 344

1. Ai fini della presente direttiva, e fatte salve altre disposizioni comunitarie, sono considerati «oro da investimento»:

- 1) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
- 2) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine e che sono normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 % il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto.

2. Gli Stati membri possono escludere dal presente regime speciale lingotti o placchette di peso pari o inferiore ad 1 grammo.

3. Ai fini della presente direttiva, non si considerano vendute per il loro valore numismatico le monete di cui al paragrafo 1, punto 2).

2016 - AGGI EQUITALIA

DLgs 159/2015 - Aggi a decorrere dal 1 gennaio 2016 (salvo modifiche con la legge di stabilità):

l'aggio sarà sostituito dagli oneri di riscossione:

- o pagamento effettuato entro 60 gg dalla notifica della cartella: 3% delle somme riscosse
- o pagamento effettuato dopo i 60 gg dalla notifica della cartella: 6 %

CONTRIBUTI FISSI QUOTA «A» FONDO GENERALE ENPAM

FASCE DI ETA'	2015 euro	2016 euro
per tutti gli iscritti fino al compimento del 30° anno di età	209,73	212,88
per tutti gli iscritti dal compimento del 30° anno di età fino al compimento del 35° anno di età	407,10	413,21
per tutti gli iscritti dal compimento del 35° anno di età fino al compimento del 40° anno di età	763,96	775,42
per tutti gli iscritti ultraquarantenni	1.410,90	1.432,06
per gli iscritti che entro il 31 dicembre 1989 avevano chiesto la quota ridotta	763,96	775,42
per tutti gli iscritti contributo di maternità, adozione e aborto (da versare anche da parte di chi è già coperto da altro ente previdenziale)	44,00	59,00

I contributi di cui sopra possono essere versati in una unica soluzione o in 4 rate senza interessi (30 aprile, 30, giugno, 30 settembre, 30 novembre) e sono fiscalmente interamente deducibili.

Per stabilire le quote di contribuzione 2016 per la Quota B bisogna aspettare a fine gennaio, quando verrà comunicato dall'Istat l'indice di svalutazione 2015.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA

Studi di settore, online il software “Segnalazioni 2015” - È possibile comunicare al Fisco i dati per chiarire incongruità, non normalità o incoerenze

Disponibile sul sito dell'Agenzia il software *Segnalazioni 2015* con cui il contribuente può segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

In particolare i contribuenti possono comunicare all'Amministrazione finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014, nonché segnalare informazioni o precisazioni relative all'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi.

Con l'utilizzo di tale software si semplifica la fase di comunicazione e di confronto tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria: la preventiva analisi delle informazioni pervenute permetterà agli uffici di escludere l'attivazione di controlli per tali soggetti.

Dove si trova il software – Per accedere al servizio occorre essere registrati all'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Il software *Segnalazioni 2015* è raggiungibile dalla sezione Servizi - Fisconline - Servizi per – Comunicare - Segnalazioni Studi di Settore/Unico 2015.

Il software consente di predisporre e inviare una segnalazione all'Agenzia e i contribuenti hanno anche a disposizione sul sito delle Entrate una Guida per la compilazione delle segnalazioni per un corretto e facile utilizzo dell'applicazione.

DALLA CASSAZIONE

Responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni

Ai fini della responsabilità per gli infortuni sul lavoro e' sufficiente che l'infortunio si sia verificato per inadempienze verso disposizioni sancite all'interno del codice civile e non per violazione di norme specifiche.

Corte di Cassazione – sentenza numero 46979 del 26 novembre 2015

NESSUN AUMENTO SULLE PENSIONI

Il decreto ministeriale 19 novembre 2015 (in G.U. 1 dicembre 2015 n. 280) che anticipa la così detta perequazione automatica, fissando l'indice provvisorio, da conguagliare all'inizio dell'anno successivo prevede per quest'anno un indice pari a zero.

Art. 2 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 e' determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2016, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Conseguentemente nessun aumento, anzi per il debito pari all'0,1% si dovrebbe avere un conguaglio negativo (differenza di quanto preventivato per il 2014 e di quanto riscontrato effettivo al 1 gennaio 2015).

Art.1 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2014 e' determinata in misura pari a +0,2 dal 1° gennaio 2015.

Ricordiamo a questo proposito quanto prevista dall'articolo 5 del DL65/2015: "In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non puo' essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive."

MA VERRA' APPLICATO ANCHE QUEST'ANNO ?

Inoltre le regole di perequazione automatica previste per il biennio 2015-2016 (*) dovrebbe essere prorogato a tutto il 2018 per trovare risorse per l'opzione donna, il part-time a fine carriera e la no tax area per le pensioni basse.

(*) Perequazione automatica nel superINPS (lavoratori dipendenti pubblici e privati, non nelle Casse privatizzate):

- al 100% sino a tre volte il minimo INPS
- al 95% tra tre e quattro volte
- al 75% tra quattro e cinque volte
- al 50% tra cinque e sei volte
- al 45% i trattamenti complessivi oltre le sei volte il minimo INPS.

Attenzione: non più per fasce di importo, ma sul trattamento complessivo.

P.A. ESCLUSA DAL NUOVO ART.18 ?

Il Ministro Marianna Madia esclude per il pubblico dipendente l'applicazione dell'articolo 18 della legge 300/1970 ripreso dalla legge Fornero 92/2012), contrariamente a quanto affermato di recente dalla Corte di Cassazione

(sentenza 24157 del 26 novembre 2015

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=../20151127/snciv@sL0@a2015@n24157@tS.clean.pdf>):

“... per il pubblico impiego il nuovo articolo 18 non vale, perché c'è una differenza sostanziale che è il tipo di datore di lavoro. Il datore di lavoro privato ragiona con le sue risorse, il datore di lavoro pubblico ragiona con le risorse della collettività”.

INPS – ASSEGNI ACCESSORI SOSPESI SE MANCA LA NOTIFICA REDDITUALE

L'Inps con la circolare 195 del 30.11.2015 comunica che dal 1 gennaio 2017 sarà sospesa il trattamento di pensione in caso di mancata trasmissione telematica diretta tramite pin o attraverso i Contact center, le strutture territoriali Inps, i Caf o i soggetti abilitati della situazione reddituale rilevanti per le prestazioni aggiuntive collegate al reddito (es. assegno nucleo familiare, trattamenti di famiglia, pensione sociale, ecc..) e non verrà più inviata la richiesta a domicilio ... (risparmio, risparmio tutto però sulle spalle del cittadino che avendo tra l'altro una certa età difficilmente sa servirsi del computer e dovrà correre agli uffici Inps con code disagiati oppure pagare per aver il servizio).

Tabella 1 – Prestazioni legate al reddito

Codice rilevanza	Descrizione	Soggetto per cui rilevano i redditi		
		T	C	F
1	Integrazione al minimo, art. 6, comma 1, L. n. 638/1983 delle pensioni con decorrenza anteriore all'anno 1994, e s.m.e i.	X		
2	Sospensione della pensione di invalidità, art. 8, comma 1, L. n. 638/83 e s.m.e i.	X		
3	Integrazione al minimo dell'assegno di invalidità, art. 1, comma 4, L. n. 222/1984 e s.m.e i.	X	X	
4	Integrazione al minimo, art. 4, commi 1 e 1 bis, d.lgs. n. 503/1992, e s.m.e i., delle pensioni con decorrenza dall'anno 1994.	X	X	
5	Maggiorazione sociale, art. 1, L. n. 140/85, art. 1, commi 1 e 4, L. n. 544/1988 e art. 69, comma 3, L. n. 388/2000 e s.m. e i.	X	X	
6	Pensione sociale, art. 26, comma 1 e 3, L. n. 153/1969, e s.m. e i.	X	X	
7	Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, L. n. 335/1995 e s.m. e i.	X	X	
8	Aumento della pensione sociale, art. 2, L. n. 544/1988 e art. 70, comma 2, L. n. 388/2000 e s.m.e i.	X	X	
9	Assegno per il nucleo familiare, art. 2, commi 2 e 9, L. n. 153/1988 e s.m.e i.	X	X	X
10	Trattamenti di famiglia, art. 23, comma 1, L. n. 41/1986, e s.m.e i.	X	X	X
11	Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 e s.m.e i.	X		
12	Incumulabilità dell'assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro, art. 1, comma 42, L. n. 335/1995 e s.m.e i.	X		
13	Revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, art. 9, L. n. 222/1984 e s.m.e i.	X		

Codice rilevanza	Descrizione	Soggetto per cui rilevano i redditi		
		T	C	F
14	Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 65° anno di età, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m.e i.	X		
16	Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, art. 11, comma 9, L. n. 537/1993 e s.m.e i.	X		
17	Mantenimento dell'integrazione al minimo nell'importo cristallizzato al 30/09/83, sentenza C.C. n. 240/1994, art. 1, commi 181 e 184, L. n. 662/1996 e s.m.e i.	X		
		T	C	F
19	Aumenti di Lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole della pensione sociale (nati prima del 1° gennaio 1931), art. 67, comma 3, L. n. 448/1998 e art. 52, comma 2, L. n. 488/1999 e s.m.e i.	X	X	
20	Aumenti di Lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole dell'assegno sociale (nati dopo il 31 dicembre 1930) art. 67, L. n. 448/1998 e art. 52, L. n. 488/1999 e s.m.e i.	X	X	
21	Maggiorazione di Lire 20.000 mensili della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, art. 70, comma 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i.	X	X	
22	Maggiorazione sociale per gli assegni sociali, art. 70, commi 1, 2, 3 e 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i.	X	X	
23	Importo aggiuntivo di Lire 300.000 (154,94 euro), art. 70, comma 7, L. n. 388/2000 e s.m.e i.	X	X	
24	Incremento delle maggiorazioni, art. 38, commi 5 e 6, L. n. 448/2001 e s.m.e i.	X	X	
25	Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m. e i.	X		
26	Somma aggiuntiva - cosiddetta quattordicesima, art. 5, comma 1, D. L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 e s.m.e i.	X		
Legenda: T = titolare; C = coniuge; F = familiari				

IN ALLEGATO A PARTE – INPS Circolare n. 195 del 30.11.2015 (documento 235)

PENSIONI – UNA GIUSTA PUNTUALIZZAZIONE da Franco Abruzzo, presidente Unpit

Lamberto Dini: "Sulle pensioni aprire il dossier della flessibilità in uscita. Gli annunci di tagli alle pensioni cosiddette più alte per compensare i cinquantacinquenni che lasciano il lavoro paiono a dir poco spericolati". - di Dino Pesole/Il Sole 24 Ore 1.12.2015 –

TESTO IN <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-01/sulle-pensioni-aprire-dossier-flessibilita-uscita-063657.shtml?uuid=ACeUZhkB>

INDENNITA' DI TURNO ANCHE NEI RIPOSI COMPENSATIVI

La Cassazione con la sentenza 24439/2015, depositata il 1 dicembre 2015 (<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20151202/snciv@sL0>)

@a2015@n24439@tS.clean.pdf), ha riconosciuto il diritto dell'indennità di turno anche nei giorni di riposo compensativo. Non spetta invece negli altri giorni non lavorati.

“L'indennità di turno è un emolumento agganciato all'effettiva prestazione del servizio, e inteso a ristorare la maggior gravosità del lavoro”.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Gaetano Perusini


Data di emissione il 7 dicembre 2015



Tiratura: ottocentomila esemplari
Vignette: ritratto di Gaetano Perusini, medico neuropsichiatra e anatomopatologo dei primi del Novecento, le cui numerose opere scientifiche, rivoluzionarie per i tempi, anticiparono l'evoluzione della moderna scienza neuropsichiatrica.

Giubileo Straordinario della Misericordia

Data di emissione il 7 dicembre 2015



Tiratura: un milione e seicentomila esemplari per ciascun soggetto

Vignette: raffigurano il medesimo ritratto di Papa Francesco affiancato, a sinistra, di volta in volta, da una delle quattro Porte Sante delle rispettive Basiliche papali di San Pietro in Vaticano, di Santa Maria Maggiore, di San Giovanni in Laterano e di San Paolo fuori le Mura.

Completano i francobolli la leggenda comune “GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA” e le rispettive leggende “BASILICA DI SAN PIETRO - PORTA SANTA”, “BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE - PORTA SANTA”, “BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO - PORTA SANTA” e “BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA - PORTA SANTA”, la scritta “ITALIA” e i rispettivi valori “€ 0,95”, “€ 1,00”, “€ 2,20”, “€ 2,90”.

CASE DI LUSO – TUTTA LA SUPERFICIE CALCOLATA

La Cassazione sezione sesta civile, con la sentenza 24469 depositata il 1 dicembre 2015 (<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=../20151202/snciv@s65@a2015@n24469@tO.clean.pdf>), accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sancisce che il calcolo della superficie dell’abitazione di lusso sulla quale il contribuente non ha diritto alle agevolazioni sulla prima casa deve essere calcolato comprendendo anche i tramezzi, i pilastri e le finestre cioè non può essere applicato il decreto del Ministero dei lavori pubblici n.801/1977 che parla di calcolo al netto di varie componenti dell’immobile, in quanto in tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali per casa di lusso con superficie utile complessivamente superiore a 240 mq va calcolata secondo il DM Lavori pubblici 2 agosto 1969 numero 1072 (estensione globale secondo l’atto di acquisto detratta la superficie dei balconi, terrazze, soffitte, cantine, scale interne, logge e posto macchina) come previsto dall’articolo 51 delle legge 2 febbraio 1985 n. 47 (le agevolazioni e i benefici fiscali non sono suscettibili di interpretazioni che ampliano la sfera applicativa).

OSPEDALIERI – RISPOSTA DELL’ANAAO ALLAPROPOSTA PD SUGLI ORARI DI LAVORO

Risposta dall’AnaaO alla proposta Pd di ulteriore dilazione di un anno ai nuovi orari di lavoro in ospedale «*Basta scaricare su chi lavora in prima linea ed eroga le prestazioni ai cittadini il taglio al finanziamento del fondo sanitario nazionale imposto dalla crisi economica*».

Senza contare un ulteriore tardando nell’applicazione della Direttiva europea, per il deferimento alla Corte di Giustizia avviato dalla Commissione europea ed attualmente solo sospeso, verrebbe certamente portato a termine e la Corte di Bruxelles potrebbe comminare multe salatissime con sanzioni di circa 250.000 € al giorno.

Inoltre in base a due sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 2010 (cosiddette Fuß 1 e 2) ogni lavoratore che abbia subito un danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione ha diritto ad un risarcimento. E la violazione per i medici e dirigenti sanitari dipendenti del Ssn data dal 2008. Circa 50.000 medici ospedalieri italiani potrebbero rivolgersi ad un giudice italiano per chiedere un risarcimento per lo stress psico-fisico derivante dal prolungato superamento del limite massimo di orario di lavoro settimanale e per i mancati riposi, con un ulteriore esborso per l’erario. E allora non sarebbe meglio sbloccare il precariato e provvedere alle assunzioni necessarie?

FONDI PENSIONE

Una domanda: quanto potrà influire sulla tesaurizzazione per le future erogazioni l’attuale basso tasso di interesse sui rendimenti dei fondi pensione ?

L’AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA

Studi di settore 2015 - Ok degli esperti alle evoluzioni degli studi per il 2015, ai correttivi anticrisi ed alle modifiche della territorialità

La Commissione degli esperti durante la riunione di oggi ha espresso il proprio parere su una serie di interventi relativi alla applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2015. In particolare, all’ordine del giorno erano previsti i seguenti interventi:

Correttivi anticrisi

Esperti hanno valutato positivamente la metodologia di elaborazione degli interventi finalizzati a cogliere la particolare congiuntura economica in corso.

I correttivi 2015 hanno lo scopo di adeguare gli studi di settore alla situazione economica attuale e propongono i medesimi piani di interventi già previsti per il periodo di imposta 2014, ovvero:

- interventi relativi all'analisi di normalità economica;
- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali territoriali;
- correttivi congiunturali individuali.

Evoluzioni 2015 e Territorialità

Oggetto di parere anche le evoluzioni previste per il periodo di imposta 2015.

In particolare, complessivamente la Commissione ha dato il via libera su:

- 12 studi del comparto manifatturiero;
- 12 studi relativi alle attività dei professionisti;
- 20 studi del commercio;
- 26 studi afferenti i servizi.

Infine gli esperti hanno dato l'ok agli aggiornamenti delle diverse territorialità utilizzate